

(N. 640)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1984

Norme di accesso alla dirigenza statale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone si prefigge un duplice obiettivo:

quello di intervenire nell'immediato ed in via transitoria per la copertura dei posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti, alla data del 31 dicembre 1984;

quello di disciplinare in via permanente ed uniforme per tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il sistema di accesso alla qualifica di primo dirigente.

Il primo obiettivo risponde all'esigenza, da ritenere ormai indifferibile, di coprire al più presto i posti di funzione dirigenzia-

le, le cui vacanze hanno raggiunto livelli tali da compromettere la stessa funzionalità di vari settori della pubblica Amministrazione.

Tale esigenza, già avvertita dal Governo nella passata legislatura, portò alla presentazione di un apposito disegno di legge (atto Camera n. 792 e atto Senato n. 1423), che, approvato dalla Camera dei deputati, è poi decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Sempre nella passata legislatura furono intanto approvati in materia numerosi provvedimenti che, settorialmente per alcune Amministrazioni, provvidero semplicemente a conferire la qualifica di primo dirigente attraverso il solo scrutinio per merito comparativo.

In proposito si ricordano la legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il Ministero della sanità, la legge 23 dicembre 1980, n. 930, per il Ministero dell'interno (vigili del fuoco), la legge 12 febbraio 1981, n. 17, per le Ferrovie dello Stato, la legge 5 agosto 1981, n. 416, per il potenziamento dei servizi di informazione e della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per la Corte dei conti, la legge 10 febbraio 1982, n. 39, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i decreti delegati emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 1981, n. 121, per la polizia di Stato e per l'amministrazione civile dell'Interno, la legge 27 aprile 1982, n. 186, sulla riforma dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.

Accanto alla indicata scopertura dei posti di primo dirigente, la situazione oggi nella materia in questione è, come si può rilevare, estremamente variegata per le varie Amministrazioni dello Stato ed impone, in maniera altrettanto indifferibile, di raggiungere una perequazione normativa e di carriera fra i funzionari statali.

Tale esigenza non deve però far rinunciare all'altra, anch'essa non certamente secondaria, di dotare le Amministrazioni dello Stato di dirigenti selezionati, preparati ed in grado di rispondere ai nuovi bisogni della pubblica Amministrazione in termini di migliore organizzazione dei servizi e di miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Per tali motivi, in via transitoria, e come si chiarirà più in dettaglio nel seguito, accanto al sistema del merito comparativo per il 60 per cento dei posti, da riservare peraltro al personale del ruolo ad esaurimento, è previsto anche un 20 per cento dei posti da conferire mediante il superamento di un esame per concorso speciale con prove scritte e colloquio altamente selettivi ed un 20 per cento dei posti da destinare al corso-concorso di formazione.

A regime invece, non più sotto l'urgenza di coprire i numerosi posti vacanti, scompare il sistema del merito comparativo e

restano soltanto i due sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione, con riserva a ciascuno di essi del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno.

Si impone a questo punto una considerazione di fondo: non si può e non si deve restare inerti di fronte ad una situazione che — non avendo avuto attuazione nei tempi previsti gli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (non ci si sofferma sui motivi, per i quali si fa rinvio alla relazione illustrativa dell'atto Camera n. 792 della passata legislatura) — ha raggiunto ormai livelli insostenibili e non più gestibili ed ai quali occorre porre rimedio nel modo più rapido con strumenti agibili immediatamente.

Il disegno di legge proposto tende a tale fine, sia pure in ritardo. Esso si compone di 7 articoli.

Art. 1. - Prevede il regime transitorio di accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti al 31 dicembre 1984, mediante i seguenti sistemi:

a) il 60 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito mediante scrutinio per merito comparativo al personale dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni; le nomine decorreranno dal 1° giorno del mese successivo allo scrutinio;

b) il 20 per cento dei posti è conferito mediante il superamento di un esame per concorso speciale disciplinato dal successivo articolo 2;

c) il 20 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale disciplinato dal successivo articolo 3. I vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale precederanno in ruolo i vincitori del concorso speciale. I sistemi di cui alle lettere b) e c) costituiscono un unico ciclo di accesso alla dirigenza e formano oggetto di un unico bando di concorso. Le

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relative nomine avranno decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Art. 2. - Disciplina l'esame del concorso speciale, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nella qualifica settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva. L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte (una a contenuto teorico-pratico) e da un colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna delle due prove scritte. La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro competente, è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza; essa dovrà concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso.

Art. 3. - Disciplina il corso-concorso di formazione dirigenziale, cui sono ammessi gli impiegati direttivi appartenenti alla qualifica settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'ammissione al corso-concorso si consegue mediante scrutinio per merito comparativo secondo l'ordine della relativa graduatoria nel numero dei posti messi a concorso.

Il corso di formazione, cui dovrà attendere la Scuola superiore della pubblica Amministrazione mediante un'apposita sezione autonoma, si svolgerà a Roma ed avrà la durata di sei mesi.

Il corso, che sarà di indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione ed economicità della pubblica Amministrazione, sarà completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche e/o private per compiersi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale.

Al termine del predetto periodo di applicazione i candidati dovranno redigere una

relazione scritta, in cui analizzeranno in via comparata il sistema pubblico e privato e le rispettive conduzioni gestionali ed avanzeranno osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le cennate relazioni formeranno oggetto di dibattito e saranno valutate da una apposita commissione composta da due docenti della Scuola superiore della pubblica Amministrazione e da un dirigente generale, che la presiede.

All'esame finale del corso di formazione, che consisterà in due prove scritte ed un colloquio, saranno ammessi a partecipare i candidati che avranno riportato nelle relazioni di cui sopra un punteggio non inferiore a 24/30.

La commissione giudicatrice del corso di formazione, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, dal direttore della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, da un dirigente generale dello Stato, da un professore universitario e da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

Art. 4. - Prevede che i primi dirigenti nominati con i sistemi del merito comparativo e del concorso speciale sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, che provvederà altresì ad organizzare anche visite guidate presso grandi imprese pubbliche e/o private.

Art. 5. - Prevede il sistema a regime dell'accesso alla dirigenza a partire dal 1° gennaio 1985.

A partire da tale data tutti i posti che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 50 per cento al concorso speciale e per il restante 50 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6. - Dispone l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la presente legge e che disciplinano in modo difforme per talune Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, l'accesso alla dirigenza.

Art. 7. - Tenuto conto che il provvedimento legislativo che si propone ha carattere di

urgenza in relazione alle esigenze delle Amministrazioni ed alle giuste aspettative degli impiegati interessati, l'articolo prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si confida in una rapida approvazione del disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Regime transitorio di accesso)*

L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1984, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 60 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto.

b) il 20 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato l'esame per concorso speciale di cui al successivo articolo 2;

c) il 20 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al seguente articolo 3.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state delibe-

rate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.

I posti che non saranno assegnati o ricoperti, per qualsiasi causa, a conclusione di uno dei procedimenti di accesso alla dirigenza indicati al precedente comma, saranno attribuiti, in base all'ordine della rispettiva graduatoria, agli idonei che abbiano partecipato all'altro procedimento di accesso.

I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.

Art. 2.

(Esame per concorso speciale)

Al concorso per esame speciale sono ammessi, a domanda degli interessati, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nella qualifica settima e superiori che al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa,

di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e dei rapporti informativi degli ultimi cinque anni oltre che sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

(Corso-concorso)

Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale gli impiegati direttivi delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti a qualifica settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna Amministrazione, mediante scrutinio per meri-

to comparativo secondo l'ordine di graduatoria.

Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica Amministrazione, sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica Amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Il corso si svolgerà a Roma e avrà durata di sei mesi.

Esso sarà completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiersi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica Amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 tren-

tesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Esso consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, dal direttore della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, da un dirigente generale dello Stato, da un professore universitario ordinario di materia affine a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso e da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica Amministrazione designato dal comitato didattico.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica Amministrazione ed è diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

Art. 4.

(Seminari di informazione)

I primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 1, primo comma, sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi organizzati, anche in forma decentrata, dalla Scuola superiore della pubblica Amministrazione

in numero non inferiore a quattro nel corso di un anno, vertenti sulle tecniche dirette ad assicurare alla pubblica Amministrazione la più razionale organizzazione in termini di economicità, oltre che di efficienza ed efficacia, nel quadro di un approfondimento culturale giuridico-amministrativo, socio-economico e tecnico-scientifico, ritenuto indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Al termine del ciclo dei seminari programmati potrà essere organizzata una visita guidata, con dibattito finale, ad una grande impresa pubblica o privata al fine di avere informazioni sull'organizzazione e gestione aziendale, utili ad una comparazione col sistema di organizzazione della pubblica Amministrazione.

Art. 5.

(Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza)

A partire dal 1° gennaio 1985 tutti i posti che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 50 per cento di essi al concorso speciale per esami e il restante 50 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

I vincitori del concorso speciale per esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'articolo 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nei commi terzo e quarto del precedente articolo 1.

Art. 6.

(Abrogazione di norme in contrasto)

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, tranne quelle espressamente richiamate, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e tutte

le norme di carattere particolare che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente per talune Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Dalla stessa data il trattamento economico delle qualifiche dirigenziali è strettamente connesso con il possesso delle relative qualifiche. È soppressa ogni disposizione contraria.

Sono fatte salve le modalità previste espressamente dagli articoli 28 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.